

CAMERA DEI DEPUTATI N. 955

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori BUONOCORE, FRANZA, FUSCO, NACUCCHI, MENGHI,
VARRIALE, SALOMONE, RICCI MOSÈ, SCHIAVONE, MAGLIANO, CONTI

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 2 dicembre 1949 (Stampato n. 524)

Mantenimento temporaneo in servizio di magistrati
dopo il raggiungimento dei limiti di età

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 5 dicembre 1949*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I magistrati trattenuti in servizio, quelli collocati a riposo per il raggiungimento del limite di età nell'anno 1949 e quelli che lo raggiungeranno nell'anno 1950, sono o saranno trattenuti o richiamati in servizio fino al 31 dicembre 1950.

I predetti magistrati sono considerati in soprannumero ai ruoli e alle piante organiche per attendere preferibilmente alla definizione dei procedimenti civili e penali arretrati.

I magistrati, che avevano grado di primo presidente di Corte di appello o grado equiparato, possono, ove occorra, essere destinati ad assumere funzioni del grado immediatamente inferiore.

ART. 2.

Sono richiamati in servizio fino al 31 dicembre 1950 i magistrati dei gradi quinto e inferiori, già collocati a riposo, che abbiano compiuto i 65 e non i 70 anni di età.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Ai magistrati richiamati ai sensi del precedente comma, si applicano tutte le disposizioni concernenti i magistrati trattenuti indicati nell'articolo 1.

ART. 3.

I magistrati indicati negli articoli precedenti qualora, per infermità o insufficienza, non siano più in grado di adempiere convenientemente ed efficacemente ai doveri del proprio ufficio, sono nuovamente collocati a riposo, osservate le disposizioni vigenti per i magistrati in ruolo che si trovano nelle medesime condizioni.

ART. 4.

I magistrati dei gradi terzo e quarto non possono conseguire promozioni. I magistrati dei gradi quinto e inferiori non possono partecipare a concorsi e scrutini.

ART. 5.

La spesa derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo n. 28 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1949-50 e sul corrispondente capitolo dello stato di previsione medesimo per l'anno 1950-51.

ART. 6.

La presente legge avrà effetto dal 1° gennaio 1950 ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.